

DISCIPLINARE DI GARA PER LAVORI

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL TUNNEL SUPPORTUALE URBANO DI ATTRAVERSAMENTO
DELLA CITTÀ DI GENOVA – LOTTO B – CUP H31B22002590007**

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TUNNEL SUPPORTUALE URBANO DI ATTRAVERSAMENTO DELLA CITTÀ DI GENOVA – LOTTO B - CUP H31B22002590007

Tender: 76787

PREMESSE

Con decisione a contrarre n. 56 del 13/01/2026, Autostrade per l'Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “ASPI” o “Stazione Appaltante”) ha deciso di affidare l'esecuzione dei lavori di realizzazione del Tunnel Sub-portuale Urbano di attraversamento della città di Genova – Lotto B, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 5 agosto 2024 *“Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)”*.

Le prestazioni oggetto della presente procedura ricadono nell'ambito di applicazione della disciplina relativa al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura di Genova e ASPI in data 04/03/2024 e all'Addendum firmato in data 12/03/2025 e del Monitoraggio Grandi Opere.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) accessibile all'indirizzo: <https://autostrade.bravosolution.com>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il progetto è stato validato in data 20/12/2025.

La durata del procedimento è prevista pari a n. 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Genova codice NUTS ITC33

Il Responsabile unico del progetto è l'ing. Orlando Mazza, e-mail: orlando.mazza@tecneautostrade.it.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo

operatore economico per il collegamento alla PAD;

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento **“Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma”**, disponibile sulla *home page* della PAD <https://autostrade.bravosolution.com>.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.autostrade.it/it/bandi-di-gara-ed-esiti/bandi-di-gara>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento **“Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma”**, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento **“Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma”**, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che ogni Operatore economico (partecipante alla procedura in forma singola o associata) sia registrato alla PAD ed effettui l'accesso ad essa mediante l'*home page* <https://autostrade.bravosolution.com>.

Qualora non fosse già registrato, l'Operatore economico dovrà procedere compilando l'apposito *form* di registrazione accessibile dalla predetta *home page*. La registrazione e l'accesso alla PAD sono gratuite e le credenziali di accesso sono strettamente personali e non cedibili.

Si raccomanda ad ogni Operatore economico di provvedere alla registrazione alla PAD con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di scongiurare eventuali problematiche di tipo informatico legate alla registrazione stessa.

1.4. ASSISTENZA FORNITORI

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD possono essere effettuate secondo le modalità indicate nella pagina di accesso alla PAD stessa, alla sezione "Assistenza Fornitori", in cui vengono esplicitati i contatti di riferimento per l'assistenza all'Elenco Fornitori e alla PAD.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- All. 1. Bando di gara;
- All. 2. Disciplinare di gara;
- All. 3. Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) parte I e relativi allegati;
- All. 4. Progetto esecutivo - Istruzioni accesso doc progettuali;
- All. 5. Elenco prezzi;
- All. 6. Fac-simile Domanda di partecipazione;
- All. 7. Fac-simile Dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- All. 8. Fac-simile Manifestazione di interesse a rettificare l'offerta ex art. 101, comma 4 del Codice;

- All. 9. Fac-simile Dichiarazione composizione concorrente;
- All. 10. Fac-simile Dichiarazione CCNL;
- All. 11. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- All. 12. Criteri di Valutazione OEPV;
- All. 13. Fac-simile Dichiarazione di offerta economica (“VOA_W_01a”);
- All. 14. Fac-simile Dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL;
- All. 15. Schema di offerta tecnica;
- All. 16. Schema di Contratto;
- All.16.a Allegati Schema di Contratto;
- All. 17. Protocollo di Legalità e Addendum;
- All. 18. Fac-simile Dichiarazione clausole protocollo di legalità e Protocollo MGO
- All. 19. Indicazione CIG;
- All. 20. Informativa GDPR

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale alla pagina <https://www.autostrade.it/it/bandi-di-gara-ed-esiti/bandi-di-gara> e sulla PAD all'indirizzo <https://autostrade.bravosolution.com/web/login.html> nella sezione “Bandi e avvisi pubblici”.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione “Messaggi” della PAD riservata alla presente procedura, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nell’area allegati della sezione “Bandi e Avvisi Pubblici”, accessibile anche dal sito istituzionale <https://www.autostrade.it/it/bandi-di-gara-ed-esiti>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa Piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione Appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il progetto relativo ai lavori di realizzazione del Tunnel Sub-portuale urbano di attraversamento della città di Genova è stato articolato in tre lotti principali (Lotti A0, A e B). In tale contesto, il Lotto B, oggetto della presente procedura di gara, costituisce il corpo principale dell'opera, comprendendo l'infrastruttura in galleria, gli imbocchi, l'impiantistica e le sistemazioni connesse, sviluppandosi in continuità dall'area di S. Benigno fino a Viale Brigate Partigiane.

L'opera, oggetto della presente procedura di gara, presenta un carattere di intrinseca unitarietà strutturale e funzionale, che non consente l'individuazione di singoli lotti dotati di autonoma funzionalità.

Inoltre, la complessità dell'intervento richiede l'affidamento a un unico operatore per soddisfare l'esigenza di garantire continuità nell'esecuzione, un coordinamento tecnico e una gestione unitaria di prestazioni funzionalmente connesse, nonché per assicurare una gestione della sicurezza di un'opera particolarmente complessa, anche a fronte di interferenze operative, in ambiente confinato.

Descrizione	Soggetto a ribasso	Importo
A) Importo a base di gara	Sì	€ 743.437.397,11
B) Costi della sicurezza	No	€ 58.330.961,19
C) Protocollo di Legalità	No	€ 1.603.536,73
A) + B) + C) Importo complessivo (oltre IVA)		€ 803.371.895,03

Tabella 1 - Importo complessivo

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 126.984.010,62 calcolati sulla base dei seguenti elementi: gli importi sono stati valorizzati considerando l'incidenza percentuale di manodopera indicata per ciascun prezzo dell'allegato "Quadro Incidenza Manodopera".

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente:

CCNL codice alfanumerico: F012.

L'intervento si compone delle lavorazioni di seguito indicate:



Categoria	Classifica	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
				Prevalente o Scorporabile	Subappalto	Avvalimento
OG4	VIII	€ 468.148.980,28 di cui € 34.059.188,94 di oneri della sicurezza	58,39	Prevalente	*Subappaltabile nel limite del 31,37%	** Sì
OG3	VIII	€ 160.777.579,08 di cui € 11.697.032,73 di oneri della sicurezza	20,05	Scorporabile	Interamente subappaltabile	Sì
OG10	VIII	€ 78.910.481,91 di cui € 5.740.965,22 di oneri della sicurezza	9,84	Scorporabile	Interamente subappaltabile	Sì
OS21	VIII	€ 39.817.775,50 di cui € 2.896.858,04 di oneri della sicurezza	4,97	Scorporabile	Interamente subappaltabile	Sì
OG7	VIII	€ 21.384.368,72 di cui € 1.555.774,52 di oneri della sicurezza	2,67	Scorporabile	Interamente subappaltabile	Sì
OG1	VII	€ 10.558.460,70 di cui € 768.158,48 di oneri della sicurezza	1,32	Scorporabile	Interamente subappaltabile	Sì
OS24	VI	€ 9.630.442,73 di cui € 700.642,49 di oneri della sicurezza	1,20	Scorporabile	Interamente subappaltabile	Sì
OS23	V	€ 4.389.217,34 di cui € 319.328,22 di oneri della sicurezza	0,55	Scorporabile	Interamente subappaltabile	Sì
OS18A	IV-bis	€ 3.305.337,16 di cui € 240.472,81 di oneri della sicurezza	0,41	Scorporabile	Interamente subappaltabile	Sì
OS12A	IV	€ 1.717.954,58 di cui € 124.986,15 di oneri della sicurezza	0,21	Scorporabile	Interamente subappaltabile	Sì
OG11	III-bis	€ 1.445.344,90 di cui € 105.153,01 di oneri della sicurezza	0,18	Scorporabile	Interamente subappaltabile	Sì
OS11	III-bis	€ 1.146.089,06 di cui € 83.381,29 di oneri della sicurezza	0,14	Scorporabile	Interamente subappaltabile	Sì
OS10	II	€ 360.950,01 di cui € 26.260,15 di oneri della sicurezza	0,05	Scorporabile	Interamente subappaltabile	Sì
OS13	I	€ 175.376,32 di cui € 12.759,13 di oneri della sicurezza	0,02	Scorporabile	Interamente subappaltabile	Sì
Totale		€ 801.768.358,29 di cui € 58.330.961,19 oneri della sicurezza	100%			

Tabella 2 - Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto

* L'importo subappaltabile della categoria OG4 è pari al 31,37% così come riportato nel paragrafo 9 del Disciplinare.

** Nel limite di quanto indicato al paragrafo 8 del presente Disciplinare.

Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria.

Pertanto, in relazione alle categorie scorporabili, l'operatore economico, sprovvisto della necessaria attestazione SOA, dovrà ricorrere all'istituto del subappalto necessario, fornendo espressa e chiara dichiarazione a riguardo.

L'appalto è autofinanziato.

Per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente appalto è riconosciuto un premio di accelerazione secondo i criteri stabiliti nello schema di contratto allegato al presente Disciplinare.

4. DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO

4.1. DURATA

La durata dell'appalto è di 2252 giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Se l'ultimazione delle attività legate all'apertura del traffico avviene in anticipo rispetto al termine fissato dal cronoprogramma contrattuale, l'Appaltatore ha diritto al riconoscimento di un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 126, comma 2 del Codice, secondo quanto previsto nello schema di contratto allegato al presente Disciplinare.

4.2. REVISIONE PREZZI

In conformità all'articolo 60 del Codice, si procederà alla revisione prezzi secondo quanto previsto nello schema di contratto allegato al presente Disciplinare.

Ai fini della determinazione della variazione del costo dell'opera si utilizza l'indice sintetico di costo di costruzione di un Tronco stradale con tratto in galleria elaborato dall'ISTAT, pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 60 del Codice.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3 al Codice, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

4.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazione in aumento è pari a € 160.674.379,01.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi:

- **Opzione A - Trasporto e smaltimento a discarica di materiale di scavo non utilizzato nell'ambito dei lavori.**

Tale opzione consiste nell'attività di trasporto e di smaltimento a discarica del materiale di scavo residuo a fine cantiere, per la parte eccedente quello riutilizzato nell'opera del Tunnel o già smaltito a discarica durante i lavori. L'importo è stimato nella misura massima di € 1.653.445,03.

- **Opzione B – Interventi di ripristino sui fabbricati eventualmente danneggiati durante i lavori per i quali sia esclusa la responsabilità dell'Appaltatore.**

Tale opzione comporta le lavorazioni di ripristino, riparazione e restauro dei fabbricati eventualmente danneggiati dai lavori, per i quali sia esclusa la responsabilità dell'Appaltatore. L'importo è stimato nella misura massima di € 4.500.000,00.

Clausola di rinegoziazione: ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Codice, nel caso sopravvengano, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, qualora sia l'Appaltatore la parte svantaggiata – che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio – propone tempestivamente al RUP, istanza di rinegoziazione per l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata, l'istanza di rinegoziazione verrà tempestivamente proposta all'Appaltatore.

In entrambi i casi, l'istanza, a pena di inammissibilità, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni e dell'entità della suddetta rilevante alterazione dell'equilibrio originario subita dalla parte richiedente.

Si precisa, anche ai fini della volontaria assunzione del rischio di cui all'articolo 9 del Codice, che in nessun caso sarà considerata rilevante un'eventuale alterazione dell'equilibrio originario del contratto, derivante dalle cause sopra richiamate, se inferiore al venti per cento del valore contrattuale.

L'istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione dell'appalto.

Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 del Codice.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 970.199.719,07, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

Importo complessivo (A+B+C oltre IVA – Tabella 1 paragrafo 3)	€ 803.371.895,03
Importo per l'opzione ai sensi art. 120, comma 1, lett. a)	€ 6.153.445,03
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 160.674.379,01
Valore globale stimato	€ 970.199.719,07

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), e d) che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 26 *"aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto"*.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo 6 *"requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione"* sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *"self cleaning"*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice, inserendo nel FVOE una relazione illustrativa di dette misure e indicando nel DGUE il riferimento al documento caricato;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante e, comunque, prima dell'eventuale aggiudicazione.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un/una partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono interessato da una clausola di

esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Poiché nell'ambito delle prestazioni oggetto di appalto rientrano alcune attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*i) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; (ii) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; (iii) noli a freddo di macchinari; (iv) fornitura di ferro lavorato; (v) noli a caldo; (vi) autotrasporto per conto di terzi; (vii) guardiania dei cantieri; (viii) ristorazione, gestione delle mense e catering; (ix) servizi ambientali, comprese le attività di Raccolta, trasporto nazionale e transfrontaliero di rifiuti, anche per conto di terzi, Trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di risanamento e bonifica, Altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti*), gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione o rinnovo al predetto elenco.

Tale iscrizione deve essere posseduta dal solo soggetto che effettivamente svolgerà la prestazione rientrante nell'elenco di quelle a maggior rischio di infiltrazione.

L'iscrizione in white list deve essere dichiarata dall'OE all'interno della domanda di partecipazione.

L'iscrizione in white list è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. In caso di mancata disponibilità nel FVOE, verrà richiesto di produrre tale documentazione esclusivamente all'Operatore economico aggiudicatario. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri carcano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

In caso di espressa dichiarazione dell'OE di voler subaffidare e/o subappaltare a soggetto terzo siffatte attività, l'iscrizione dovrà essere posseduta dal solo subaffidatario/subappaltatore.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'allegato II.3 al Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Tali documenti, in copia, sono caricati su FVOE (ove non già presenti).

Sono altresì esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla Stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Sono infine esclusi gli Operatori economici che siano stati colpiti da provvedimento interdittivo alla partecipazione ai lavori pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui agli artt. 14 e/o 27 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Gli operatori economici extra-UE che non hanno sottoscritto con l'UE alcun accordo reciproco di apertura del mercato degli appalti non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi dalle stesse (cfr. Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02) emanate in linea con la “Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni” COM (2017) 572 final. del 3 ottobre 2017). La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici con sede in Paesi terzi con cui l'UE non ha concluso alcuno degli accordi contemplati dall'articolo 69 del Codice.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei sotto paragrafi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 26 *“aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto”*.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato dall'Operatore Economico all'interno del DGUE.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. In caso di mancata disponibilità nel FVOE, verrà richiesto di produrre tale documentazione esclusivamente all'Operatore Economico risultato in posizione utile per l'aggiudicazione dell'appalto.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E FINANZIARIA

a) **Attestazione** rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, considerando ai fini della qualifica l'importo comprensivo degli oneri di sicurezza.

Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato dall'Operatore economico all'interno del DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante l'attestazione SOA in corso di validità. Ai fini della comprova, tale attestazione verrà acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri carcano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

In caso di mancata disponibilità nel FVOE, verrà richiesto di produrre tale comunicazione esclusivamente all'Operatore economico risultato in posizione utile per l'aggiudicazione dell'appalto.

- b) Il concorrente, inoltre, deve dimostrare, a pena di esclusione, il possesso di adeguata capacità professionale, fornendo prova di aver eseguito lavori di costruzione delle gallerie, nella categoria OG4, mediante utilizzo di TBM, per un importo almeno pari al valore dei lavori per la suddetta categoria, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando previa presentazione di uno o più contratti.

Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato dall'Operatore economico all'interno del DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione dei contratti e della restante documentazione che il Concorrente ritenga utile a dimostrare la tipologia di lavori eseguiti e il relativo importo. In merito ai lavori non ancora ultimati o avviati prima rispetto al periodo sopra indicato, il Concorrente indicherà solo la quota parte di lavori di scavo eseguita nel periodo richiesto.

I contratti prodotti ai fini della dimostrazione del presente requisito non devono, in alcun caso, essere stati oggetto di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'Appaltatore.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri carcano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

In caso di mancata disponibilità nel FVOE, verrà richiesto di produrre tale comunicazione esclusivamente all'Operatore economico risultato in posizione utile per l'aggiudicazione dell'appalto

- c) Ai sensi dell'art. 2, comma 6, dell'Allegato II.12 del Codice, il concorrente deve aver realizzato, a pena di esclusione, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a € 2.023.813.350,15.

Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato dall'Operatore economico all'interno del DGUE.

La comprova di tale requisito è fornita secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8 dell'allegato II.12 al Codice.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri carcano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

In caso di mancata disponibilità nel FVOE, verrà richiesto di produrre tale documentazione esclusivamente all'Operatore economico risultato in posizione utile per l'aggiudicazione dell'appalto.

7.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 7.1 “*requisiti di idoneità professionale*”, lett. a), deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnica e finanziaria

- a) Per quanto riguarda i requisiti relativi al paragrafo 7.2 “*requisiti di capacità tecnica e finanziaria*”, lett. a), b) e c), dovranno essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, come indicato in sede di offerta. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 7.1 “*requisiti di idoneità professionale*”, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnica e finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria:

- a) qualora il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, sono posseduti in proprio dal consorzio e computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- b) qualora il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7 “*requisiti di ordine speciale e mezzi di prova*” e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, fatto salvo che la prima dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda di partecipazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solidi nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del Codice, le attività rientranti all'interno della categoria prevalente OG4 e di seguito indicate:

- scavo meccanizzato delle gallerie principali tramite TBM;
- posa conci prefabbricati per il rivestimento delle gallerie scavate con TBM

sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, da almeno un partecipante al raggruppamento.

Lo scavo meccanizzato della galleria e la posa dei conci di rivestimento costituiscono la lavorazione principale, prevalente e caratterizzante dell'appalto del Lotto B del Tunnel Subportuale, incidendo in modo determinante sia sul profilo tecnico-esecutivo dell'intervento sia sugli aspetti di sicurezza e coordinamento dell'esecuzione.

Il ricorso all'avvalimento per lo scavo meccanizzato e la posa dei conci di rivestimento comporterebbe una frammentazione dell'esecuzione della prestazione principale non compatibile con la natura e con l'esecuzione tecnico-unitaria di tali lavorazioni.

La Stazione Appaltante dispone il divieto di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per i sopra citati compiti essenziali, in quanto ricorrenti le condizioni previste dall'art. 104, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, in ragione dell'esigenza di garantire standard elevati di sicurezza, qualità esecutiva e rafforzare il controllo e l'efficace coordinamento delle attività di cantiere.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 “*requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione*” e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 7 “*requisiti di ordine speciale e mezzi di prova*” oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

La dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria, redatta secondo il modello di cui all'allegato 7, è allegata alla documentazione amministrativa (busta "A").

Il concorrente inoltre allega alla documentazione amministrativa (busta "A") il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica (busta "B") il contratto di avvalimento premiale . Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Il concorrente produce inoltre, nel FVOE, la certificazione rilasciata dalla SOA relativa all'ausiliaria.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto né la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'indicazione delle lavorazioni da subappaltare, nei limiti di legge, è necessaria ai fini della qualificazione del concorrente ove lo stesso non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili, tutte a qualificazione obbligatoria: pertanto la mancata indicazione della volontà di subappaltare le predette categorie non possedute comporta l'esclusione dalla gara.

L'affidatario deve eseguire direttamente i seguenti lavori:

- scavo meccanizzato delle gallerie principali tramite TBM;
- posa conci prefabbricati per il rivestimento delle gallerie scavate con TBM.

Lo scavo meccanizzato della galleria e la posa dei conci di rivestimento costituiscono la lavorazione principale, prevalente e caratterizzante dell'appalto del Lotto B del Tunnel Subportuale, incidendo in modo determinante sia sul profilo tecnico-esecutivo dell'intervento sia sugli aspetti di sicurezza e coordinamento dell'esecuzione.

Il ricorso al subappalto per lo scavo meccanizzato e la posa dei conci di rivestimento comporterebbe una frammentazione dell'esecuzione della prestazione principale non compatibile con la natura e con l'esecuzione tecnico-unitaria di tali lavorazioni.

La Stazione Appaltante dispone il divieto di subappalto per le lavorazioni sopra indicati, in quanto ricorrenti le condizioni previste dall'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, in ragione dell'esigenza di garantire standard elevati di sicurezza, qualità esecutiva e rafforzare il controllo e l'efficace coordinamento delle attività di cantiere.

Resta ferma la possibilità di subappaltare, nei termini di cui all'art. 119 del Codice, le lavorazioni non ricomprese tra quelle elencate come non subappaltabili.

Nei limiti di quanto sopra, qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto, lo stesso dovrà subappaltare una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese, fatta salva la possibilità per il concorrente stesso di indicare nella domanda di partecipazione una diversa soglia di affidamento

delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 17, del D. Lgs. 36/2023, le seguenti lavorazioni, pur essendo oggetto di possibile subappalto, non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto:

- scavo tradizionale dei bypass carrabili e pedonali;
- esecuzione dei diaframmi idrofresati del pozzo di imbocco in ambito San Benigno;
- rivestimento di seconda fase delle gallerie principali del Tunnel.

Tale limitazione si rende necessaria in ragione dell'elevata complessità tecnica e specialistica delle lavorazioni che incidono direttamente sulla corretta esecuzione delle fasi di scavo e rivestimento. Tali attività comportano, pertanto, un elevato livello di coordinamento operativo, una gestione unitaria delle fasi esecutive e un controllo diretto e continuo da parte dell'appaltatore, tale da richiedere un rafforzamento del controllo delle attività di cantiere e della gestione dei livelli di sicurezza in ambiente confinato.

Le prestazioni oggetto del presente affidamento autorizzate al subappalto da parte dalla Stazione Appaltante possono formare oggetto di un solo ed ulteriore livello di subappalto in quanto tale limitazione si rende necessaria in ragione della natura e della complessità delle lavorazioni che compongono l'opera e dell'esigenza di rafforzare il controllo e l'efficace coordinamento delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori. In tali casi, si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dall'art. 119 e da altri articoli del Codice in tema di subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3 "oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente, oltre ad aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota almeno pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'aggiudicatario che sia un operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, e che non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'aggiudicatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'aggiudicatario che sia un operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'aggiudicatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice nonché in conformità alle previsioni di cui al DM 05/08/2024 e ss.mm.ii., è richiesto che l'aggiudicatario, prima dell'inizio dei lavori:

- con riferimento al paragrafo 3.1.1 “Relazione CAM” di cui al DM 05/08/2024 e ss.mm.ii., elabori una Relazione CAM in cui, per ogni criterio di cui al capitolo 3 predetto DM e riportati nel CSA, descrive le scelte e le procedure gestionali che garantiscono la conformità ai criteri, dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri, indicando altresì i mezzi di prova da presentare alla Direzione lavori;
- con riferimento al criterio 3.1.4 “Personale di cantiere” di cui al DM 05/08/2024 e ss.mm.ii., presenti al Direttore dei Lavori, idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento sui temi indicati dal predetto criterio, quali curricula, diplomi, attestati di partecipazione ad attività formative inerenti ai temi elencati nel sopracitato criterio oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori;
- con riferimento al criterio 3.1.5 “Macchine operatrici” di cui al DM 05/08/2024 e ss.mm.ii., presenti al Direttore dei lavori, prima dell'ingresso delle macchine in cantiere, i manuali d'uso e manutenzione o i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza;
- con riferimento al criterio 3.1.6.1 “Grassi e oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione” di cui al DM 05/08/2024 e ss.mm.ii.), presenti al Direttore dei lavori, prima dell'ingresso delle macchine in cantiere, l'elenco dei veicoli e dei macchinari e i rispettivi manuali d'uso e manutenzione;
- con riferimento al criterio 3.1.6.2 “Grassi ed oli biodegradabili” di cui al DM 05/08/2024 e ss.mm.ii., presenti al Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco dei prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta (comprensiva delle relative caratteristiche, anche tecniche, qualora l'etichetta ambientale sia diversa da Ecolabel (UE) ma ad essa equivalente);
- con riferimento al criterio 3.1.6.3 “Grassi ed oli biodegradabili minerali a base rigenerata” di cui al DM 05/08/2024 e ss.mm.ii., presenti al Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di olio rigenerato quale, ad esempio, REMADE® o “ReMade in Italy®”;
- con riferimento al criterio 3.1.6.4 “Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti” di cui al DM 05/08/2024 e ss.mm.ii., presenti al Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco dei prodotti con indicazione del contenuto di riciclato nell'imballaggio.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto che l'affidatario sia in possesso:

- dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- di patente o di documento ad essa equivalente ovvero, in alternativa, riconosciuto secondo la legge italiana,

di cui all'art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., tale da consentire di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del medesimo D. Lgs.

Non è tenuto al possesso della patente di cui al precedente periodo l'Operatore economico affidatario già in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, DM 18.09.2024, gli operatori economici stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia per ottenere la patente di cui trattasi, necessaria per la partecipazione alla presente procedura di gara, sono tenuti a presentare tramite il portale dell'ispettorato nazionale del lavoro l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese di origine.

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, gli operatori economici stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea, per ottenere la patente di cui trattasi, necessaria per la partecipazione alla presente procedura di gara, sono tenuti a presentare tramite il portale dell'ispettorato nazionale del lavoro, l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese di origine; ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 dell'art. 1, DM 18.09.2024.

10.1. SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE

La presente procedura è soggetta al Regolamento 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno in quanto la presente procedura ha un lotto unico con un importo di lavori superiore a € 250.000.000,00.

Tenuto conto di quanto previsto all'articolo 29, comma 5, del Regolamento 2022/2560, gli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno riguardano anche gli eventuali subappaltatori e fornitori principali già noti al momento della notifica, intendendosi per tali quei soggetti la cui partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e, in ogni caso, laddove la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata.

L'operatore economico produce l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, che va compilato tramite il form *online* nel sito https://ecas.ec.europa.eu/cas/oauth2/authorize?client_id=t1KKSzzsbv0UZOQzJJfxAfN30XrIMJy6qlwRA90MNZjWLPC1tbXTujjtLATkVR3aPCIxDb8nf6hGOnbDpehO6jm-ipjZscgsw0K7Fv5KOSFdG&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwebgate.ec.europa.eu%2Fdf%2Fclient&response_type=id_token&scope=openid%20email%20profile&state=6392ed1e72744ca7b690e2bd5f907116&nonce=3826255c9b7b4fb84eda75e5dde7ecf&req_cnf=eyJrdHkiOiJFQyIsImNydiI6IlAtMjU2IiwieCI6IlhaTmpQR0pEUXXN0dEFEZ XVQRXJ5eHdQOGhp bGNL SHA1d1ZzUmdLdWlkWm8iLCJ5IjoiLUhia2s0MGtHRHBNTBpNWNLWkZZUW9US05kVVIPVNIZUxpOG42NXBpRSJ9, scaricato sul PC e trasmesso alla PAD, in formato *.pdf*, unitamente alla documentazione amministrativa (busta "A").

In particolare, il suddetto allegato:

- va compilato in tutte le sue parti (ad eccezione della sezione 7), con riferimento alle imprese che negli ultimi 3 anni abbiano ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560;
- va compilato nelle sole sezioni 1, 2, 7 e 8, con riferimento alle imprese che, negli ultimi 3 anni, abbiano ricevuto i contributi finanziari esteri non soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b) in quanto di importo inferiore ai 4 milioni di euro, ma di importo superiore alla soglia dei c.d. aiuti "*de minimis*" (€ 300.000) oppure non abbiano ricevuto alcun contributo finanziario estero.

In caso di operatori di cui all'articolo 65, comma 2, lett. da b) ad h), del Codice, l'allegato II è unico per tutto il RTI/Consorzio. In questo caso:

- la sezione 1 dell'allegato è sempre unica per tutto il RTI/Consorzio;
- per ogni impresa che, negli ultimi 3 anni, abbia ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560, vanno compilate le apposite sezioni 2, 3, 4, 5, 6 e 8;
- per ogni impresa che, negli ultimi 3 anni, abbia ricevuto i contributi finanziari esteri non soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b) in quanto di importo inferiore ai 4 milioni di euro, ma di importo superiore alla soglia dei c.d. aiuti “*de minimis*” (€ 300.000) oppure non abbia ricevuto alcun contributo finanziario estero, vanno compilare le apposite sezioni 2, 7 e 8. Nel caso in cui, nell'ambito del medesimo RTI/consorzio tutte le imprese componenti non abbiano ricevuto, negli ultimi 3 anni, alcun contributo finanziario estero, può essere compilata un'unica sezione 7 per tutto il RTI/consorzio, ferma restando la necessità di compilare le sezioni 2 e 8 per ogni componente del RTI/consorzio.

Eventuali documenti, che il concorrente ritiene di voler produrre unitamente all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441, devono essere preferibilmente inclusi all'interno del medesimo *file* contenente tale allegato.

L'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 non deve recare alcuna sottoscrizione digitale.

Per la compilazione del suddetto allegato si può fare riferimento in ogni caso alle indicazioni e chiarimenti contenuti ai seguenti *link*:

- https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation_en
- https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en

Se l'operatore economico non ha presentato nell'offerta l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 debitamente compilato secondo le modalità sopra descritte, la stazione appaltante richiede di presentare il documento entro 10 giorni lavorativi.

Nel caso di mancata presentazione del documento richiesto, l'offerta dell'operatore economico è dichiarata irregolare e respinta; la stazione appaltante informa la Commissione di tale esclusione.

La stazione appaltante trasmette tempestivamente alla Commissione Europea l'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 1441/2023 di ogni concorrente attraverso il *link*: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation_en?prefLang=it e, con riferimento alla prima migliore offerta, non provvede all'aggiudicazione della procedura e alla stipula del contratto sino alla rispettiva scadenza dei termini all'uopo previsti dall'articolo 30 del Regolamento UE n. 2560/2022, secondo quanto prescritto dall'articolo 32 del medesimo Regolamento.

Qualora il concorrente risultato in posizione utile per l'aggiudicazione abbia dichiarato di aver ricevuto contributi finanziari esteri (tanto di importo pari o superiore, tanto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28 del Regolamento UE n. 2560/2022), nel caso in cui i termini previsti dall'articolo 30 del Regolamento UE n. 2560/2022 dovessero scadere senza che la Commissione UE abbia assunto una decisione espressa ai sensi dell'articolo 31 di detto Regolamento, la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione e alla stipula del contratto salvo, rispettivamente, la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto, qualora venisse adottata una decisione ai sensi dell'articolo 31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al **2%** del valore globale dell'appalto e precisamente pari ad **€ 19.403.994,38**.

La garanzia provvisoria deve essere costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto n. 000500044902 – Unicredit S.p.A. – ABI 02008 – CAB 05351 – CIN J – IBAN IT06J0200805351000500044902.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente *link*: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **270 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori **90 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso della seguente certificazione: UNI ISO 45001 - Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo delle aree oggetto delle lavorazioni è obbligatorio. Il sopralluogo è necessario per garantire all'operatore economico un'adeguata consapevolezza dei luoghi oggetto d'appalto. La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte tramite la PAD alla Sezione Messaggi e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti tramite la PAD alla Sezione Messaggi. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni infrasettimanali fino a 3 giorni prima del termine per la richiesta dei chiarimenti.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la Stazione Appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 560,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire telematicamente sulla PAD, attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta *online* con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre la data e l'ora riportate sul Bando di Gara, a pena di irricevibilità**. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 “*la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)*”.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 2 GB in totale e 200 MB per singolo file (fino a 500 MB per i formati .pdf, .rar, .docx, .zip, .xls, .dwg, .ppt, .p7m e .bim). La PAD accetta tutte le tipologie di formato ad eccezione dei seguenti: “.bin”, “.exe”, “.dll”, “.pif”, “.bat”, “.cmd”, “.com”, “.htm”, “.html”, “.msi”, “.js”.

14.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il Concorrente predisponde la propria offerta sulla PAD, cliccando la prima volta sul tasto “Esprimi interesse” e quindi su “Rispondi” all'interno dello strumento di “Richiesta di Offerta” (RdO) digitale. Per la presentazione dell'offerta il Concorrente dovrà quindi procedere alla sua compilazione e trasmissione, secondo quanto indicato al presente paragrafo e nei successivi paragrafi relativi alle buste “A”, “B” e “C”.

Al momento della ricezione dell'offerta, la PAD trasmette per e-mail PEC a ciascun Concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

La “**OFFERTA**” è composta, da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica;**
- C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente, accedendo alla sua area riservata, può verificare lo stato della trasmissione della propria offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo

in lingua italiana preverrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite l'area "Messaggi" di gara presente sulla PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà secondo il modello di cui all'allegato n. 8.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico – sempre attraverso la suddetta area "Messaggi" – le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;

- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 14.1 *"regole per la presentazione dell'offerta"*.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 10 *"requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione"* del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **7 (sette) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni relativo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **7 (sette) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. BUSTA DI QUALIFICA (BUSTA "A") - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Busta di Qualifica (busta "A") per compilare o allegare la seguente documentazione amministrativa:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) eventuale procura;

- 3) DGUE, secondo il modello elettronico;
- 4) eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 16.4 “*documentazione in caso di avvalimento*”;
- 5) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 16.5 “*documentazione ulteriore per i soggetti associati*”;
- 6) documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria, di cui al precedente paragrafo 11 “*garanzia provvisoria*”;
- 7) documento attestante il pagamento del bollo relativo alla domanda di partecipazione;
- 8) documento attestante il pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
- 9) dichiarazione attestante la propria composizione, anche ai fini della valutazione di eventuali incompatibilità, da rendere secondo il modello di cui all’allegato n. 9;
- 10) dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui indica il CCNL applicato, da rendere secondo il fac-simile allegato 14;
- 11) documentazione da produrre in adempimento degli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441, secondo le modalità indicate al paragrafo 10.1 “*sorveglianza estera*”;
- 12) in considerazione della vigenza del Protocollo di legalità sottoscritto in data 04/03/2024 e dell’Addendum firmato in data 12/03/2025, dichiarazione da rendere secondo il modello di cui all’allegato n. 18.

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti, previsti in busta di Qualifica come obbligatori, viene segnalata dalla PAD con un alert all’operatore economico interessato e comporta l’impossibilità di procedere con l’invio della documentazione amministrativa.

16.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 6.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsì, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega nella documentazione amministrativa (busta “A”) copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega nella documentazione amministrativa (busta “A”) la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all’interno della dichiarazione contenuta nell’istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall’operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Attraverso il DGUE, l'operatore economico dichiara altresì il possesso dei requisiti di ordine speciale (art. 100 e art. 103 del Codice) richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura, nonché le ulteriori informazioni richieste dalla Stazione appaltante.

Il DGUE deve essere redatto e sottoscritto dai soggetti individuati al paragrafo 16.1 “*domanda di partecipazione ed eventuale procura*”, nonché dalle eventuali imprese ausiliarie - mediante compilazione dell'apposita sezione - relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale.

16.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) DGUE;
- 3) la dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da rendere secondo il modello di cui all'allegato 7;
- 4) il contratto di avvalimento, anche misto;
- 5) nel FVOE, la certificazione rilasciata dalla SOA.

16.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione delle categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, resse da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. *[per il solo soggetto che effettivamente svolgerà la prestazione rientrante nell'elenco di quelle a maggior rischio di infiltrazione]* di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
o, in alternativa,
di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b. *[eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]* di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di *self-cleaning* adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
o, in alternativa
di essere stato impossibilitato ad adottare misure di *self-cleaning*, indicando le ragioni e impegnandosi ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - c. *[eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]*
 - la data di emissione del provvedimento di ammissione al concordato e la relativa autorità emanante;
 - la data di emissione del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e la relativa autorità emanante;
 - d. *[eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del Codice]*
 - il tipo di provvedimento (sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario), la data di emissione e la relativa autorità emanante;
 - e. *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - f. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
o, in alternativa
di partecipare in più di una forma, indicando quale e inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 - o, in alternativa*
di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, ad un concorrente che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, indicandone il nominativo, e inserendo nel FVOE idonea documentazione

atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

- g. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

17. BUSTA “B” - OFFERTA TECNICA

L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella PAD secondo quanto previsto all’interno della busta digitale Tecnica, a pena di inammissibilità dell’offerta.

L’offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 16.1 *“domanda di partecipazione ed eventuale procura”* e deve contenere, la proposta tecnico-organizzativa dell’Operatore economico in riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella griglia di valutazione di cui all’allegato n. 12 *“Criteri di valutazione OEPV”*.

L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Nell’offerta tecnica, il concorrente altresì:

- allega la documentazione a comprova dell’offerta tecnica;
- allega, in caso di avvalimento premiale, il **contratto di avvalimento premiale**;
- ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali e di genere di cui al paragrafo 10 *“requisiti di partecipazione e/ condizioni di esecuzione”*, allega una **dichiarazione** in cui si assume l’**obbligo**, in caso di aggiudicazione del contratto, **di assicurare all’occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 30% delle assunzioni necessarie** per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L’operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell’offerta tecnica allega, infine, oltre all’offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta, anche supportando tali ragioni mediante eventuale documentazione a comprova.

Si precisa che le offerte tecniche si tradurranno in puntuali vincoli contrattuali che costituiranno oggetto di effettiva verifica dell’Appaltatore in fase di esecuzione da parte della Stazione Appaltante.

18. BUSTA “C” - OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico compila l’offerta economica allegando, nell’apposita sezione della busta digitale Economica della PAD, i seguenti documenti:

➤ a pena di esclusione:

- Allegato n. 13 “Dichiarazione di offerta economica (“VOA_W_01a”)” contenente i seguenti elementi:
 - il ribasso unico percentuale, d’applicarsi sull’elenco prezzi dei lavori a base di gara, al netto di Iva, nonché dei costi della sicurezza. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
 - la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

- la conferma o eventuale diversa indicazione dei costi della manodopera indicati al paragrafo 3 “*oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti*” del presente Disciplinare.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

➤ non a pena di esclusione:

qualora adotti un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 “*oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti*” del presente Disciplinare, la **dichiarazione di equivalenze delle tutele**, da rendere secondo il modello di cui all'allegato n. 14, e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL

Tutta la documentazione che compone l'offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1 “*domanda di partecipazione ed eventuale procura*” del presente Disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o con un ribasso negativo.

Nel caso in cui ci sia discordanza tra l'offerta indicata sul Portale e quella indicata nel documento “**VOA_W_01a_Dichiarazione di offerta economica**” prevarrà quanto indicato in quest'ultimo. In presenza di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere, prevale l'indicazione riportata in lettere.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto dettagliato nell'allegato “Criteri di valutazione OEPV”.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

19.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione riportati nell' allegato 12 “Criteri di valutazione OEPV”, con la relativa ripartizione dei punteggi.

All'interno dell'allegato n. 12 “Criteri di valutazione OEPV” sono riportati in dettaglio i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, la tipologia e i relativi punteggi massimi assegnabili.

19.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per le modalità di calcolo dei coefficienti dei singoli criteri dell'offerta tecnica e dell'offerta economica si veda l'allegato n. 12 “Criteri di valutazione OEPV”.

19.3. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procede, in relazione a ciascuna offerta, al calcolo dei punteggi per ogni singolo criterio di valutazione. Il punteggio complessivo, risultante dalla combinazione della componente tecnica ed economica, è determinato mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore secondo le indicazioni riportate nell'allegato n. 12 “Criteri di valutazione OEPV”.

20. ORGANI PREPOSTI ALL'APERTURA E ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La valutazione delle offerte è rimessa a:

- una **Commissione giudicatrice**, deputata all'apertura e valutazione delle offerte tecniche, ed economiche composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
- una risorsa individuata nell'**apposita Struttura** interna ad ASPI denominata “Gestione Commissioni e Seggi di gara”, deputata all'apertura e verifica delle buste amministrative.

La nomina avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La composizione della Commissione giudicatrice e il nominativo della risorsa individuata per l'apertura e la verifica delle buste amministrative e i *curricula* dei relativi componenti verranno pubblicati nell'Area allegati della sezione “bandi e avvisi pubblici – bandi e avvisi in corso” relativa alla presente procedura.

In capo ai soggetti coinvolti nella valutazione delle offerte non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, all'atto del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice e la risorsa individuata per l'apertura e la verifica delle buste amministrative potranno riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opereranno attraverso la PAD.

In considerazione di quanto previsto nel paragrafo 24 “*verifica di anomalie delle offerte*”, la Commissione provvederà a calcolare la soglia di anomalia e, conseguentemente, a comunicare al RUP l'eventuale sussistenza di offerte che superino la suddetta soglia, per conseguenti adempimenti.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Di regola le operazioni di gara saranno svolte in sedute che non prevedono la partecipazione degli Operatori economici concorrenti, al fine di garantire il principio di snellezza ed economicità della procedura.

La Stazione Appaltante garantirà la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara attraverso apposite comunicazioni inviate agli Operatori economici concorrenti mediante l'area “messaggi” della procedura, con le quali renderà note tutte le fasi e le sedute della procedura stessa.

Qualora ritenuto opportuno e/o necessario, le sedute si svolgeranno con la partecipazione degli Operatori economici, ai quali verranno comunicate le relative istruzioni di partecipazione.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC e della seguente documentazione amministrativa:

- dichiarazione attestante la composizione del concorrente, anche ai fini della valutazione di eventuali incompatibilità;
- dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui viene indicato il CCNL applicato;
- documentazione da produrre in adempimento degli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441.

Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, all'eventuale verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della restante documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel paragrafo 25 “*verifica della documentazione amministrativa*”.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La risorsa individuata nella Struttura denominata “Gestione Commissioni e Seggi di gara” e procede a verificare, nei confronti di tutti i concorrenti, l'avvenuto pagamento del contributo ANAC e la conformità al presente disciplinare della seguente documentazione amministrativa:

- dichiarazione attestante la composizione del concorrente, anche ai fini della valutazione di eventuali incompatibilità;
- dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui viene indicato il CCNL applicato;
- documentazione da produrre in adempimento degli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441.

Il RUP, su indicazione della risorsa individuata all'interno della suindicata Struttura, provvede ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15 “*soccorsa istruttorio*”, se necessario, e a disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla presente fase di gara e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando, nel presente disciplinare e nell'allegato “Criteri di valutazione OEPV”. Le attività relative a tale fase di gara sono registrate dalla PAD.

I punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche e le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti saranno resi noti ai concorrenti con le modalità di cui al paragrafo 21 “*svolgimento delle operazioni di gara*”.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e nell'allegato "Criteri di valutazione OEPV" e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3 "comunicazioni". È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste paragrafo 2.3 "comunicazioni".

I prezzi offerti saranno resi visibili con le modalità di cui al paragrafo 21 "svolgimento delle operazioni di gara".

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Per la disciplina delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 110 del Codice.

Sono considerate anormalmente basse le offerte rispetto alle quali i punteggi dell'offerta tecnica e di quella economica siano pari o superiori contemporaneamente ai 9/10 dei rispettivi punteggi massimi previsti dal presente Disciplinare. Il calcolo di cui al periodo precedente è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Verrà comunque sottoposta a verifica di congruità, ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'offerta che presenta un ribasso sul costo della manodopera superiore al 15% di quello stimato nel presente Disciplinare.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa ovvero nel caso in cui il concorrente abbia indicato in offerta un ribasso sul costo della manodopera superiore al 15% di quello stimato nel presente Disciplinare, il RUP, avvalendosi di un'apposita commissione composta da n. 3 membri, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Fermo quanto sopra, qualora l'offerta presenti un ribasso sul costo della manodopera in misura pari o inferiore al 15% di quello stimato nel presente Disciplinare, il RUP procederà comunque a verificare il costo della manodopera indicato dal concorrente, anche attraverso una specifica richiesta di chiarimenti, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice. All'esito di tale verifica, qualora il RUP ritenga non sufficienti i chiarimenti resi dal concorrente ai sensi dell'art. 41 del Codice, procede con l'apertura del procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice.

In considerazione degli adempimenti posti in capo alla Stazione Appaltante in materia di accesso agli atti, qualora venga aperto il procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta, il RUP richiederà al concorrente di allegare una dichiarazione firmata contenente, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, i dettagli della documentazione giustificativa coperta eventualmente da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti della stessa sono da segretare, anche supportando tali ragioni mediante eventuale documentazione a comprova.

A tal fine, il concorrente dovrà trasmettere una copia firmata della propria documentazione giustificativa, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al Concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

25. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La risorsa individuata nella Struttura denominata “Gestione Commissioni e Seggi di gara” procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare della documentazione amministrativa che non è stata verificata ai sensi del paragrafo 22 *“verifica documentazione amministrativa”*;

La risorsa individuata nella Struttura denominata “Gestione Commissioni e Seggi di gara” procede altresì alla verifica di conformità di cui sopra anche nei confronti del/dei concorrente/i sorteggiato/i automaticamente mediante un generatore di numeri casuali messo a disposizione al seguente link <https://www.blia.it/utilis/casuali/>. Delle attività relative al sorteggio verrà fornita apposita comunicazione unitamente ai relativi esiti.

Il RUP, su indicazione della risorsa individuata all'interno della suindicata Struttura, provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15 *“soccorso istruttorio”*, se necessario;
- b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si precisa che, a seguito di eventuali esclusioni (a titolo esemplificativo: mancato superamento dell'eventuale verifica di anomalia; esito negativo delle verifiche sui requisiti di ordine generale o speciale; ecc.) o mancate conferme dell'offerta, si procederà a calcolare nuovamente i punteggi e a formulare una nuova proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 108, comma 12 del Codice, una volta disposta l'aggiudicazione, qualora un'eventuale esclusione o una pronuncia giurisdizionale intaccassero l'aggiudicazione si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'allegato I.01 al Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 10 *"requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione"*.
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 10 *"requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione"* e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il/i concorrente/i sorteggiato/i secondo le indicazioni e le modalità di cui al paragrafo 25 *"verifica della documentazione amministrativa"* del presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, l'aggiudicatario deve presentare:

- l'offerta vincolante con il Fornitore della TBM di tipo "HydroShield", per la fornitura della stessa, coerente con le milestone indicate nell'allegato D al CSA – Milestones Contrattuali. Nel caso in cui la TBM sia "remanufactured" sarà richiesta la disponibilità della macchina e l'offerta vincolante di remanufacturing con l'Original Equipment Manufacturer, coerente con le milestone indicate nell'allegato D al CSA – Milestones Contrattuali;
- il Piano di Sicurezza Operativo corredata da eventuali proposte di modifica o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Committente;
- garanzia di buon andamento e garanzia per la risoluzione, i cui importi sono da calcolare secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 118 del Codice, nonché le coperture assicurative.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto digitalmente dalle parti attraverso la PAD, all'interno della specifica sezione della gara di interesse.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente appalto. In aggiunta agli obblighi di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., stante quanto previsto dall'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e in considerazione di quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 15/2015 del 07.07.2015, l'appalto è soggetto al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Protocollo MGO.

28. CODICE ETICO DEL GRUPPO ASPI

Con la presentazione dell'offerta per il presente appalto, ciascun Operatore economico conferma di essere edotto

degli obblighi derivanti dal Codice Etico del Gruppo ASPI reperibile sul sito www.autostrade.it.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice Etico del Gruppo ASPI e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ASPI ai sensi del decreto legislativo n. 231/01, entrambi reperibili sul sito www.autostrade.it.

Con la stipula del contratto, l'aggiudicatario si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da ASPI: i) Codice Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI; iv) Manifesto Anticorruzione del Gruppo ASPI; v) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l'Italia; vi) Linea Guida di Compliance Antitrust e Tutela del consumatore del Gruppo ASPI.

I documenti sopra indicati sono pubblicati sul sito di Autostrade per l'Italia, nonché reperibili tramite l'inquadramento del seguente QR Code:



29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La trasmissione dei documenti è garantita agli interessati attraverso l'area "Messaggi" della PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante l'area "Messaggi" della PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza telematica, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 della legge n. 241/90, da trasmettere attraverso l'area "Messaggi" della PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale Amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 104/2010, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Laddove applicabile in relazione alla normativa di riferimento, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR di cui all'allegato n. 20 *"Informativa GDPR"*.

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.

Il Committente

Ing. Antonio Raschillà

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa